Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 137

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Venerdì, 17 giugno 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1949



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1949, n. **291.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora delle Grazie, in località Faie di Alpicella del comune di Varazze (Savona).**

N. 291. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Savona e Noli in data 10 maggio 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora delle Grazie, in località Faie di Alpicella del comune di Varazze (Savona).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1949, n. **292.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Tuninetti del comune di Carmagnola (Torino).**

N. 292. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Torino in data 5 giugno 1948, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Tuninetti del comune di Carmagnola (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1949, n. **293.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in frazione Camaldoli del comune di Torre del Greco (Napoli).**

N. 293. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 5 aprile 1942, integrato con successivo decreto 10 agosto 1948, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in frazione Camaldoli del comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1949, n. **294.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in località Fontelucente del comune di Fiesole (Firenze), e della soppressione della parrocchia di Sant'Andrea, in frazione Vicorati del comune di Londa (Firenze).**

N. 294. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fiesole in data 1° aprile 1948, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso in località Fontelucente del comune di Fiesole (Firenze), e viene soppressa la parrocchia di Sant'Andrea, in frazione Vicorati del comune di Londa (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949, n. **295.**

**Erezione in ente morale dell'« Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ».**

N. 295. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati » viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno* 1949

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1948.

**Approvazione dell'accordo 15 luglio 1948 fra le ditte armatrici di navi mercantili italiane e la Società Italiana Radio Marittima (S.I.R.M.), riflettente la durata dei contratti per l'esercizio dei servizi radiotelegrafici di bordo.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 29 dicembre stesso anno, col quale viene rinnovata per venti anni, a decorrere dal 7 ottobre 1947, la concessione alla Società Italiana Radio Marittima (S.I.R.M.) per l'impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane;

Visto l'art. 3 dell'atto di sottomissione allegato al decreto sopra citato;

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 17 maggio stesso anno, col quale venivano approvati e resi esecutivi i contratti-tipo concordati tra la S.I.R.M. e le ditte armatrici di navi mercantili italiane per i servizi radioelettrici di bordo;

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1945, recante l'approvazione di nuove tariffe per i contratti-tipo di cui sopra;

Visto l'art. 1-VIII del decreto Ministeriale 8 aprile 1948, riguardante la durata dei contratti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 1948;

Considerata la richiesta della S.I.R.M. in relazione alla divergenza sorta nei riguardi della interpretazione del predetto art. 1-VIII;

Visti gli accordi intervenuti in data 15 luglio 1948 fra la S.I.R.M. e le ditte armatrici già menzionate;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le seguenti disposizioni da considerarsi aggiuntive all'art. 1-VIII del decreto Ministeriale 8 aprile 1948:

I. — I contratti tipo « C » ridotti nella loro durata o stipulati per un periodo ridotto in dipendenza di quanto dispone l'articolo stesso, che non siano stati disdettati nel termine previsto dai contratti di normale durata, s'intenderanno tacitamente rinnovati per diciotto mesi, con l'obbligo per l'armatore di procedere alla loro disdetta, nel caso in cui non desideri rinnovarli, sei mesi prima della scadenza.

II. — La Società Italiana Radio Marittima lascerà agli armatori la facoltà di rinnovare i contratti di cui sopra per la durata di cinque o dieci anni. In questo caso essa concederà l'abbuono totale del canone di manutenzione e di esercizio della stazione r.t. per gli ultimi sei mesi se trattasi di contratto quinquennale o per l'ultimo anno se trattasi di contratto decennale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1948

*Il Ministro*: JERVOLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1949*
*Registro Uff. risc. poste n. 11, foglio n. 1.* — MANZELLA

(2282)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 *giugno 1949*.

**Norme per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2223;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 luglio 1946, n. 39;

Viste le circolari ministeriali n. 385 in data 18 ottobre 1948 e n. 420 in data 27 novembre 1948;

Ritenuta l'opportunità di dettare norme per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi;

Decreta:

Art. 1.

Le domande per ottenere le autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi debbono essere presentate, in duplice esemplare, alle Direzioni provinciali dell'Ente autotrasporti merci e, per la Sicilia e la Sardegna, ai rispettivi Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento ministeriale che stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi in ogni Provincia.

A corredo della domanda, gli interessati, anche se già in possesso di altre autorizzazioni, debbono produrre, oltre la documentazione di rito, i seguenti documenti:

*a*) certificato da cui risulti che, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento ministeriale di cui al comma precedente, il proprietario dell'autocarro risiede in un Comune compreso nella Provincia per la quale il provvedimento medesimo stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi;

*b*) certificato di denuncia dell'autocarro all'E.A.M.;

*c*) documenti comprovanti il possesso dei requisiti preferenziali previsti dal successivo art. 2.

Gli uffici indicati nel primo comma del presente articolo rilasciano agli interessati ricevuta delle domande presentate.

Le domande già presentate alla data di pubblicazione del provvedimento previsto nel presente articolo e non accolte, devono essere riprodotte con l'osservanza delle modalità previste dai comma precedenti.

Art. 2.

Le domande sono sottoposte all'esame dei Comitati consultivi provinciali per l'autotrasporto di merci, i quali esprimono motivato parere circa l'ordine di graduatoria da assegnare alle singole domande, tenendo conto, nell'ordine, dei criteri preferenziali seguenti:

1) residenza in Comuni nei quali non esistano, o esistano in numero insufficiente, autocarri autorizzati al trasporto di merci per conto di terzi;

2) condizione di reduce, di deportato civile o di rimpatriato dai territori dei possedimenti, delle colonie e dell'Albania, ovvero dai territori già facenti parte dello Stato italiano;

3) attività di autotrasporti di cose per conto di terzi svolta in passato e successivamente sospesa.

4) esercizio in atto dell'attività autotrasportatrice in base a regolare autorizzazione, con speciale riguardo alla capacità tecnica ed organizzativa della ditta richiedente;

5) priorità della data di annotazione, nella licenza di circolazione, dell'acquisto dell'autocarro.

Delle riunioni dei Comitati consultivi deve essere redatto verbale in tre esemplari debitamente firmati dal presidente e dal segretario; uno dei verbali è conservato presso la segreteria del Comitato, uno è inviato all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente insieme al parere di cui al comma precedente, ed il terzo al Ministero dei trasporti.

Art. 3.

L'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione stabilisce la graduatoria definitiva delle domande, e, sulla base della graduatoria stessa, provvede al rilascio delle autorizzazioni nel numero disponibile.

Le autorizzazioni sono accordate in via provvisoria e sono revocabili in qualsiasi momento.

Roma, addì 9 giugno 1949

*Il Ministro*: CORBELLINI

(2226)

## DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

| Num. d'ord. redaz. | Data del decreto | Numero del decreto | Prefettura | Cognome, nome e paternità dell'interessato | Data e luogo di nascita | Cognome ripristinato | Familiari a cui è esteso il cognome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768 | 4-4-1949 | 9-V-30/I Gab. | Bolzano | Dalmaso Cecilia fu Vincenzo | 27- 4-1903 Selva Molini | Oberhuber | Carlo, figlio. |
| 1769 | 4-4-1949 | 9-V-30/II Gab. | Id. | Giardini Antonio di Anna | 14- 5-1902 Innsbruck | Hopfgartner | Oberhuber Cecilia, moglie; Enrico, Ottone, Paolo, Emma, Maria-Regina e Marta-Elena, figli. |
| 1770 | 4-4-1949 | 9-V-196 Gab. | Id. | Maggetti Guglielmo di Giuseppe | 25- 4-1890 Marburgo | Matschek | Forer Maria, moglie; Ida e Carlo-Luigi, figli. |
| 1771 | 4-4-1949 | 7726 Gab. | Id. | Maio Adolfo di Luigia | 30- 6-1930 Appiano | Mayer | — |
| 1772 | 8-4-1949 | 9-V-1143 Gab. | Id. | Massari Luigi fu Luigi | 28- 5-1891 Varna | Mair | Silvestri Luigia, moglie; Giovanna, Maria, Anna, Giovanni e Paola, figli. |
| 1773 | 8-4-1949 | 9-V-1142 Gab. | Id. | Lucchi Paolina | 22- 1-1909 San Leonardo in Passiria | Pflug | Vendelino-Leonardo, figlio. |
| 1774 | 8-4-1949 | 9-V-1496 Gab. | Id. | Colli Maddalena | 9- 8-1880 Castelrotto | Goller | Paolo, Maria, Marianna e Maddalena, figli. |
| 1775 | 8-4-1949 | 9-V-903 Gab. | Id. | Di Giorgio Giorgio di Giorgio | 30- 3-1904 Brunico | Pramstaller | Mutschelechner Rosina, moglie; Rita, figlia. |
| 1776 | 8-4-1949 | 9-V-1321 Gab. | Id. | Ilpoldi Ermanno | 10-12-1894 Bolzano | Hilpold | Teresa, figlia. |
| 1777 | 14-4-1949 | 9-V-1625 Gab. | Id. | Chiesa Angelo fu Giovanni | 5- 1-1902 San Martino Badia | Kircher | — |
| 1778 | 13-4-1949 | 9-V-7797 Gab. | Id. | Casartelli Antonio fu Antonio | 24-11-1901 Santa Cristina | Kasslatter | Insam Carolina, moglie; Giuseppe, Alberto e Ottone, figli. |
| 1779 | 13-4-1949 | 9-V-1091 Gab. | Id. | Ronco Pietro fu Pietro | 5- 6-1866 Marebbe | Rungger | Maddalena, Luigi e Alberto, figli, Craffonara Zita, moglie di Alberto. |
| 1780 | 14-4-1949 | 9-V-1109 Gab. | Id. | Colli Pietro Paolo fu Leonardo (defunto) | 20- 6-1876 Castelrotto | Goller | Demetz Elisabetta ved. Colli, moglie; Rodolfo, figlio. |
| 1781 | 15-4-1949 | 9-V-1441 Gab. | Id. | Libera Giuseppina di Anna | 9- 8-1897 Vipiteno | Leider | — |
| 1782 | 16-4-1949 | 9-V-1818 Gab. | Id. | Boschetti Anna di Giuseppe | 2-12-1911 Merano | Hoelzl | — |
| 1783 | 16-4-1949 | 9-V-1923 Gab. | Id. | Lappi Anna di Antonio | 22- 7-1912 Brennero | Lapper | Carla e Giovanni, figli. |
| 1784 | 19-4-1949 | 9-V-1703 Gab. | Id. | Dalmaso Erico di Vincenzo | 31- 1-1923 Caldaro | Hofstätter | — |
| 1787 | 19-4-1949 | 9-V-1497 Gab. | Id. | Torresotto Maria nata Karbon fu Giuseppe | 15- 8-1901 Renon | Unterthurner | Alfredo, Rita e Carlo, figli. |
| 1788 | 20-4-1949 | 9-V-1399 Gab. | Id. | Comploi Alessio fu Giuseppe | 17- 7-1874 Marebbe | Comploier | Seyr Elisabetta, moglie; Pietro, Maria, Giorgio, Alessio e Giuseppe, figli. |
| 1789 | 23-4-1949 | 9-V-1141 Gab. | Id. | Fedrizzi Ignazio fu Giuseppe (defunto) | 4- 5-1876 Marebbe | Fe digg | Pedevilla Anna ved. Fedrizzi, moglie; Anna, Giuditta, Goffredo e Ilda, figli; Emilia e Teodolinda, figlie di Anna; Alberto, figlio di Giuditta; Albina, figlia di Ilda. |
| 1792 | 28-4-1949 | 9-V-7104 Gab. | Id. | Saletti Notburga di Giovanni | 14-4-1894 San Leonardo in Passiria | Haller | Anna e Giovanni, figli. |

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 9 giugno 1949:

Olivares Giovanni, notaio residente nel comune di Calcio, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Casalpusterlengo, distretto notarile di Milano;

Manfredini Roberto, notaio residente nel comune di Verbania, è traslocato nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano;

Andronico Filippo, notaio residente nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano;

Vandoni Gianfranco, notaio residente nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Todeschini Edmondo, notaio residente nel comune di Casalpusterlengo, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Cernezzi Carlo, notaio residente nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Barbiano di Belgioioso Scipione, notaio residente nel comune di Borghetto Lodigiano, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Piras Cesare, notaio residente nel comune di Ghilarza, distretto notarile di Oristano, è traslocato nel comune di Macomer, stesso distretto.

(2283)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei Rotelli e del Passo di Treia, con sede in Pollenza (Macerata).

Con decreto Ministeriale del 1° giugno 1949, n. 14675, è stato approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei Rotelli e del Passo di Treia, con sede in Pollenza, in provincia di Macerata, tra i proprietari che usufruiscono delle acque del fiume Potenza, per l'irrigazione di terreni, siti nelle contrade Rambona e Rotelli del comune di Potenza Picena e Passo di Treia nel comune di Treia.

(2263)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 5 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6, foglio n. 91, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Modena, di un mutuo di L. 10.031.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2264)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di certificati provvisori del *Prestito del littorio*

(3ª *pubblicazione*)

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che dalla ex federazione dei fasci di combattimento di Alessandria è stato denunziato in data 23 luglio 1943 e 26 ottobre 1943, lo smarrimento dei certificati provvisori del Prestito del littorio n. 8643 di L. 100, emesso dalla Banca d'Italia, sede di Alessandria, a favore del fascio femminile di San Giuliano Novo e n. 8191 di L. 5400 (del quale venne versata solo la prima rata in ragione del 35 % pari a L. 1890) emesso dalla stessa Banca a favore del partito nazionale fascista, sezione di Spinette Marengo.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, i certificati predetti, si provvederà, trattandosi di beni appartenenti ad enti ex fascisti, all'incameramento delle relative partite a favore dello Stato.

Roma, addì 2 febbraio 1949

(553) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 131

### CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

### Cambi di chiusura del 15 giugno 1949

| | Dollaro | Franco svizzero |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 575 — | 141 — |
| » Firenze | 575 — | 141 — |
| » Genova | 575 — | 141 — |
| » Milano | 575 — | 141 — |
| » Napoli | 575 — | 141 — |
| » Roma | 575 — | 141,50 |
| » Torino | 575 — | 141 — |
| » Trieste | 575 — | 141 — |
| » Venezia | 575 — | 141 — |

### Media dei titoli del 15 giugno 1949

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 78,95 |
| Id. 3,50 % 1902 | 72,80 |
| Id. 3 % lordo | 51,80 |
| Id. 5 % 1935 | 99,55 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 75,20 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 74,35 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,225 |
| Id. 5 % 1936 | 95,65 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950) | 99,90 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,85 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,825 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,775 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 100,225 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 97,75 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 100,025 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di giugno 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 575 —
1 franco svizzero . . . . . . » 141 —

### Cambi di compensazione del 15 giugno 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 13,12 | per franco belga |
| Danimarca | » 72,98 | » corona danese |
| Francia | » 1,75 | » franco francese |
| Norvegia (c/nuovo) | » 70,57 | » corona norvegese |
| Spagna (c/globale nuovo e c/B) | » 31,96 | » peseta |
| Svezia (c/speciale) | » — | » corona svedese |
| Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari) | » 142,50 | » franco svizzero |

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

*Ufficio Italiano dei Cambi*

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rendita 5 % | 187055 | Società fra militari in congedo del mandamento di Sanfront (Cuneo) | 5 — |
| Id. | 187056 | Come sopra | 25 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 439129 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 438130 | Come sopra | 7 — |
| Id. | 459482 | Come sopra | 7 — |
| Id | 724060 | Come sopra | 10,50 |
| Id. | 672111 | Società fra militari in congedo del mandamento di Sanfront con sede in Sanfront (Cuneo) | 7 — |
| Id. | 818314 | Società militari in congedo di Sanfront | 35 — |
| Id | 527345 | Società fra militari in congedo di Sanfront | 10,50 |
| P. R. 3,50 % (1934) | 45779 | Società militari in congedo del mandamento di Sanfront (Cuneo) | 3,50 |
| Id. | 45780 | Come sopra | 3,50 |
| Id. | 112441 | Come sopra | 7 — |
| Id. | 146027 | Come sopra | 17,50 |
| Id | 254830 | Come sopra | 35 — |
| Id | 344997 | Come sopra | 3,50 |
| Id. | 400935 | Occelli Giacomo di Giovanni Battista, dom. a Sanfront (Cuneo) e Ferrato Giovanni e Maria di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Revello (Cuneo), tutti quali eredi indivisi di Bessone Caterina fu Giuseppe | 70 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 634968 (nuda proprietà) | Rolle Giacomo fu Carlo, dom. a Torino, con usufrutto a Ferrero Maddalena fu Giuseppe ved. di Rolle Carlo, dom. a Torino | 154 — |
| Id. | 634971 (nuda proprietà) | Come sopra | 24,50 |
| Rendita 5 % 1935) | 16873 | De Cicco Vittoria di Baldassarre moglie di Mancini Angelo, dom a Pomigliano d'Arco, vincolata per dote | 2.500 — |
| P. R. 3,50 % (1934) | 359160 (nuda proprietà) | Coradeschi Fernanda ed Elide di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Giorgini Elvira fu Pietro moglie di Coradeschi Giuseppe, dom. in Roma, con usufrutto a Giorgini Elvira fu Pietro moglie di Coradeschi Giuseppe, dom. in Roma | 521,50 |
| Rendita 5 % 1935) | 160967 | Allasina Bernardo fu Antonio, interdetto, sotto la tutela di Frontero Giuseppe fu Stefano, dom. a Venasca (Cuneo) | 2.335 — |
| P R. 3,50 % (1934) | 325363 | Gino Teresa di Pietro moglie di Graziano Carlo, dom. a Scurrolengo (Alessandria), vincolata per dote | 350 — |
| Rendita 5 % (1935) | 206941 | Contabile del Portafoglio dello Stato | 2.150.000 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 febbraio 1949

*Il direttore generale:* DE LIGUORO

(552)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 31 marzo 1948, n. 20409.2/8170, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari;

Vista la nota del Prefetto di Bari, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Mario Sica, trasferito ad altra sede, con il medico provinciale dott. Ettore Cancellara, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Mario Sica è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari, il medico provinciale dott. Ettore Cancellara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 maggio 1949

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(2253)

---

**Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 27 gennaio 1948, n. 20488.2/7165, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli;

Vista la nota del Prefetto di Vercelli, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Giuseppe Valle, docente in ostetricia, trasferito ad altra sede, con il prof. dottor Giuseppe Vecchietti, docente in clinica ostetrica, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giuseppe Valle, docente in ostetricia, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli, il prof. dott. Giuseppe Vecchietti, docente in clinica ostetrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 maggio 1949

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(2254)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso per titoli a trentotto posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940 n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, contenente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisoro dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana, i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 36136/12106.2.7.4/1.3.1 in data 25 marzo 1949 che autorizza a bandire un concorso per titoli a quaranta posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato fra i congedati dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trentotto posti di commesso nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato fra i congedati dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza di età non superiore ad anni 40 alla data del presente decreto.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e da loro stessi firmate, alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici da essa dipendenti (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Laboratorio chinino di Stato Torino, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi ed Uffici vendita generi di monopolio) entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito degli aspiranti, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti

1. - Titolo di studio di cui il candidato è in possesso ed ogni altro documento atto a dimostrare la idonea istruzione del candidato, gli incarichi di fiducia eventualmente assolti, benemerenze civili, servizi prestati presso altre amministrazioni, ecc.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 40° anno di età.

Detto limite di età è elevato ad anni 45:

*a)* per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b)* per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

*c)* per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d)* per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

*e)* per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

*f)* per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

*g)* per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto. Il limite di anni 40 è inoltre aumentato:

*h)* di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*i)* di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a)* ad *i)* sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 di

cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, numero 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione di limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dai presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. - Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. - Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro.

9. - I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

## Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 dell'agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

*e*) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nei cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

*g*) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*h*) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

*i*) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

*l*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

*m*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*n*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 40;

*o*) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

*p*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno 7 figli computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre pei certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6, del precedente art. 3, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dei monopoli di Stato od agli Uffici da essa dipendenti dopo il termine di cui all'art. 2 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre il certificato in competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 6° che la presiede e da quattro funzionari di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito coi coefficienti che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione ai posti messi a concorso e tenendo conto delle riserve dei posti previste dalle disposizioni in vigore.

Art. 10.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati commessi in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio d'amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto a indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a commesso con riserva di anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina a commesso in prova compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado di commesso oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1147.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina compete inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1949

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *maggio* 1949
*Registro Monopoli n.* 1, *foglio n.* 105. — EMANUELE

(2257)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Concorso per esami a due posti di vice agente (grado 12°, gruppo C) nel ruolo del personale civile tecnico del Centro rifornimento quadrupedi.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, relativo all'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e del personale civile dipendente, approvato con regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali ed in genere, dagli Enti di diritto pubblico;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 28738/12106/2.9.17/1.3.1 in data 10 dicembre 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di vice agente nel ruolo del personale civile tecnico del Centro rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo *C*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superati gli anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti, o che, catturati dai tedeschi o dai giapponesi siano stati favorevolmente giudicati dalle apposite commissioni, o che, come civili, siano stati deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una elevazione dei sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno prevenire al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personali civili ed affari generali Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovano alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi. Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito idoneità a due concorsi per lo stesso ruolo. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti, oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere ulteriori brevissimi termini perentori per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati, che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei

loro confronti, nuovi titoli preferenziali, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Titolo di studio: diploma originale di perito agrario, rilasciato dalle scuole agrarie medie. In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 40. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dai competenti Istituti d'istruzione.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, vidimato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'articolo 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare (le marche devono essere annullate dall'Ufficio del registro).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal commissario di leva.

Coloro che non hanno ancora concorso alla leva dovranno esibire certificato di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

Gli ex combattenti, gli ex partigiani combattenti e militari e militarizzati, catturati dai tedeschi e dai giapponesi presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione rilasciata dalle competenti autorità militari, su carta da bollo da L. 24. Tale dichiarazione deve essere di data non anteriore al 1° agosto 1948.

Gli invalidi di guerra, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69 (muniti di marca da bollo da L. 24) rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I reduci dalla deportazione comproveranno tale qualità con attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti (muniti di marca da bollo da L. 24) adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale *21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento* delle rispettive qualifiche.

I profughi dei territori di confine e i profughi dell'Africa italiana comproveranno tale loro qualità mediante certificato da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 dalle autorità rispettivamente competenti.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare, per coloro che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

10. Certificato di lodevole servizio rilasciato dal competenente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, munito della marca da bollo da L. 24, per coloro che siano impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

11. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

12. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente, debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (le firme del sindaco o del notaio devono essere debitamente legalizzate), a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio o del foglio matricolare di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

L'esame consisterà di due prove scritte e di una prova orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo C

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1949

*Il Ministro*: PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio* 1949
*Registro Esercito n.* 15, *foglio n.* 66. — TEMPESTA

PROGRAMMA DI ESAMI

PROVE SCRITTE

1. — *Agraria.*

I temi per la prova scritta di agraria verteranno su problemi e questioni d'indole generale, riflettenti l'agronomia e l'agricoltura, con speciale riguardo alle aziende nelle quali praticasi su larga scala l'allevamento del bestiame.

2. — *Estimo rurale.*

I temi per la prova scritta di estimo rurale avranno per oggetto la valutazione di miglioramenti fondiari (prosciugamenti, fabbricati, piantagioni, impianto di nuove coltivazioni, come prati stabili, ecc.) e dei loro effetti economici alla fine di un determinato periodo di tempo.

Il lavoro dovrà essere illustrato con l'esposizione dei principii fondamentali che regolano la materia.

Il candidato potrà consultare le tavole dei logaritmi, nonchè quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la Commissione esaminatrice crederà di permettere.

La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

Le domande verteranno su principii di agronomia, agricoltura, economia, estimo, contabilità, legislazione e zootecnica, nonchè su nozioni elementari di statistica di cui ai seguenti argomenti:

Metodo statistico: compito rilevazione statistica indagine statistica - progetti tabelle rappresentazioni grafiche - media statistica.

Numeri indici: esempi, scopo Utilità della statistica.

Si discuteranno, infine, gli argomenti svolti dal candidato nelle prove scritte.

*Il Ministro*: PACCIARDI

(2265)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Concorso per esami a venticinque posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (grado 13°, gruppo C) nel personale delle opere idrauliche e di bonifica.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica, approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (grado 13°, gruppo *C*).

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 32 dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª) non oltre il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni; dovrà inoltre essere dichiarato di accettare, in caso di nomina, quella residenza che l'Amministrazione crederà di assegnare.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre dichiarare se abbiano partecipato — e con quale esito — a precedenti concorsi.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati, da elencarsi nella domanda stessa:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40 comprovante che il concorrente alla data del presente decreto ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°;

I) tale limite è elevato di cinque anni

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico;

II) il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 39 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra oppure di mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra e per coloro che, a norma di legge, abbiano titolo a fruire dei benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

III) i candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

IV) i limiti di età di cui al n. 1 del presente articolo sono inoltre aumentati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data del presente decreto;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità;

VI) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto di bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziale, del diploma di scuola media inferiore o del diploma di ammissione ad una scuola media superiore.

4. Certificato, su carta da bollo da L. 24, del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno essere presentati in aggiunta al precedente, altrettanti certificati (legalizzati) dai sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Il certificato generale negativo, su carta bollata da L. 60, del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali o del foglio matricolare militare per i sottufficiali e militari di truppa munito di marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti per comprovare i servizi resi in reparti operanti produrranno in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare o alla copia del foglio matricolare anche la dichiarazione integrativa, che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, ai sensi delle disposizioni in materia e nella forma prescritta.

Dovranno inoltre, esibire, in originale o in copia autentica notarile legalizzata, gli eventuali decreti di concessione di decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 1° agosto 1948, n. 5000, del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione.

Coloro, invece, che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale del l'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della *legge 21 agosto 1921, n. 1312*, e purchè rilasciata a termini dell'art. 17 del regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza *agli orfani di guerra*, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1946, n. 27, dovranno dimostrare tale loro qualifica per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente decreto di bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, entro il termine previsto dal presente decreto di bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, salvo a comprovare in prosieguo tale qualità con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa italiana, di intesa col Ministro per il tesoro, secondo il disposto dell'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

9. Stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

10. Fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto, quella del notaio dal presidente del tribunale.

I certificati di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica, di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono (o dal capo ufficio se dal Ministero dei lavori pubblici) dal quale risultino la data di inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma, nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza di Amministrazioni dello Stato, i candidati alle armi in servizio permanente effettivo, nonchè i dipendenti dalle Forze di polizia in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 8 ed eventualmente quelli indicati ai nn. 9 e 10.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dovranno esibire copia dello stato matricolare rilasciata dalla Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 3 e 6 ed, eventualmente, 9 e 10 del presente articolo, purchè presentino un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc. hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario gudiziale, di buona condotta e medico purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero facciano segnalare gli estremi di tale dichiarazione su ciascuno di detti documenti.

### Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui i candidati debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

### Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata da tutti i documenti indicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato, in carta bollata da L. 24, dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, per la presentazione dei documenti, a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza dei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente decreto di bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copia autentica dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, num. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il ter-

mine fissato abbiano fatto pervenire solo da domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina al grado iniziale del ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali idraulici) senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto le orali saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 70 del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche e di bonifica, approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore concernenti diritti preferenziali.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed accedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti sèguendo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti o congiunti di caduti in guerra o cittadini deportati dal nemico, saranno, invece, nominati, dopo il detto periodo di prova, ufficiali idraulici aggiunti (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 7 del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, al regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n. 868 e al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 13° di gruppo *C*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945. Ad essi compete, inoltre, l'indennità di carovita ai sensi delle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 marzo 1949

*Il Ministro*: TUPINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1949*
*Registro Lavori pubblici n. 7, foglio n. 291.* — SALVATORI

---

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Le *prove scritte* vertono sulle seguenti materie:

*a*) componimento italiano;

*b*) aritmetica elementare (frazioni, proporzioni, numeri complessi). Elementi di algebra fino alla risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una o più incognite;

*c*) elementi di geometria piana e solida, con speciale riguardo alla misurazione e calcolazione di superfici e volumi;

*d*) disegno topografico, planimetrico e altimetrico.

Le prove orali vertono sulle precedenti materie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), nonchè sulle seguenti altre:

*e*) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname ed in pietra, requisiti dei materiali da costruzione;

*f*) provvedimenti immediati da prendersi in caso di piena dei corsi d'acqua;

*g*) rilievi di piani a mezzo dello squadro agrimensorio, di sezioni trasversali con le staggie e le livellette a bolla, di piante di fabbricati;

*h*) nozioni sulle norme di polizia fluviale e delle opere di bonifica;

*i*) nozioni riguardanti la compilazione del giornale dei lavori, del libretto di misure, dello stato sommario periodico e delle liste settimanali;

*l*) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 19 marzo 1949

*Il Ministro*: TUPINI

(2267)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.